

COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Istanze, petizioni, consultazioni popolari, referendum consultivi

Testo approvato dal Consiglio Comunale di Masi Torello con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 8.05.2006,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Istanze, petizioni, consultazioni popolari, referendum consultivi

TITOLO I – ISTANZE E PETIZIONI

Art. 1 - Oggetto

CAPO I - ISTANZE

- Art. 2 Istanze
- Art. 3 Modalità di presentazione
- Art. 4 Esito e comunicazioni

CAPO II - PETIZIONI

- Art. 5 Petizioni
- Art. 6 Numero minimo di firme e promotori
- Art. 7 Raccolta delle firme
- Art. 8 Autenticazione delle firme
- Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità
- Art. 10 Trattazione della petizione
- Art. 11 Decisione
- Art. 12 Comunicazione

TITOLO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 13 Iniziativa delle consultazioni popolari
- Art. 14 Ambito della consultazione
- Art. 15 Risultati delle consultazioni

CAPO II - FORME E MODALITA'

- Art. 16 Tipi di consultazione
- Art. 17 Assemblee
- Art. 18 Questionari
- Art. 19 Mezzi informatici o telematici
- Art. 20 Sondaggi di opinione
- Art. 21 Udienze pubbliche

TITOLO III - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 22 Iniziativa
- Art. 23 Oggetto ed esclusioni
- Art. 24 Promozione del referendum
- Art. 25 Fogli per raccolta firme
- Art. 26 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
- Art. 27 Deposito firme dei sottoscrittori
- Art. 28 Referendum deliberato dal Consiglio Comunale
- Art. 29 Commissione sull'ammissibilità del referendum
- Art. 30 Casi di rigetto o parziale accoglimento del referendum
- Art. 31 Casi di revoca o sospensione del referendum

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

CAPO I – INDIZIONE E DISCIPLINA

- Art. 32 Indizione del referendum
- Art. 33 Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 34 Periodi di sospensione del referendum
- Art. 35 Disciplina della propaganda elettorale
- Art. 36 Disciplina della votazione
- Art. 37 Ufficio di sezione
- Art. 38 Operazioni di voto
- Art. 39 Operazioni di scrutinio
- Art. 40 Validità del referendum
- Art. 41 Proclamazione dei risultati

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Disposizioni applicabili
- Art. 43 Spese

TITOLO I ISTANZE E PETIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum consultivi, gli interventi del Difensore civico in conformità allo Statuto del Comune.

CAPO I – ISTANZE

Art. 2 Istanze

1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 3 Modalità di presentazione

- 1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
- 2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.
- 3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta.

Art. 4 Esito e comunicazioni

- 1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali competenti.
- 2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.
- 3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione viene data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.

CAPO II - PETIZIONI

Art. 5 Petizioni

- 1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
- 2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la competenza rispettiva.

Art. 6 Numero minimo di firme e promotori

- 1. Le petizioni devono essere sottoscritte da cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Masi Torello.
- 2. E' richiesto un numero minimo di 10% di sottoscrizioni della popolazione residente.
- 3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 7 Raccolta delle firme

- 1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
- 2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.
- 3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 8 Autenticazione delle firme

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'art.30 del D.P.R.445/2000. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alle prescrizioni del sopracitato articolo, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

- 1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo , il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.
- 2. Un funzionario della Segreteria , appositamente incaricato dal Segretario comunale, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative

autenticazioni nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.

Art. 10 Trattazione della petizione

- 1. Il Sindaco o la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
- 2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.
- 3. La data della seduta in cui l' argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il funzionario di cui all'articolo 9.

Art. 11 Decisione

- 1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale
- 2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.
- 3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

Art. 12 Comunicazione

- 1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.
- 2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 13 Iniziativa delle consultazioni popolari

- 1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.
- 2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze .
- 3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo.

Art. 14 Ambito della consultazione

- 1. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione maggiorenne, residente o con dimora temporanea.
- 2. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.

Art. 15 Risultati delle consultazioni

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.

CAPO II - FORME E MODALITA'

Art. 16 Tipi di consultazione

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate. Allo stesso fine l'Amministrazione può valersi dell'apporto di comitati .

2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 17 Assemblee

- 1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
- 2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
- 3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.
- 4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
- 5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.

Art. 18 Questionari

- 1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.
- 2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.
- 3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro del questionari.

Art. 19 Mezzi informatici o telematici

- 1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale può sia inviare che acquisire i pareri con l'utilizzo della posta elettronica.
- 2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax, quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento.

Art. 20 Sondaggi di opinione

1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare.

Art. 21 Udienze pubbliche

- 1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.
- 2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.
- 3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
- 4. L'atto che dispone la audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
- 5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
- 6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.

TITOLO III RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 22 Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza locale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale ovvero lo richieda almeno il 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dall'art. 39 dello Statuto Comunale.

Art. 23 Oggetto ed esclusioni

- 1. Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
- 2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) tributi locali e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine.

E', altresì, esclusa la possibilità di referendum per le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalle suddette consultazioni.

Art. 24 Promozione del referendum

- 1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore al 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono presentarsi con la richiesta del referendum presso l'Ufficio del Segretario comunale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
- 2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori è accertato d'ufficio.

Art. 25 Fogli per raccolta firme

- 1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta del referendum.
- 2. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 26 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

- 1. La richiesta di referendum viene effettuata con la sottoscrizione da parte degli elettori dei fogli di cui al precedente articolo.
- 2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del sottoscrittore.
- 3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia; notaio; cancelliere di pretura, tribunale o Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune; giudice di pace del comune, segretario comunale; sindaco del comune; assessore comunale; presidente del Consiglio comunale; funzionario incaricato dal sindaco.
- 4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dal D.P.R.445/2000 L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso oltre alle prescrizioni del sopracitato articolo deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
- 5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
- 6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 27 Deposito firme dei sottoscrittori

- 1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
- 2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 28 Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

- 1. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tre delegati, scelti fra i consiglieri comunali, depositano la richiesta al Segretario comunale ad intervenuta esecutività della delibera.
- 2. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 29 Commissione sull'ammissibilità del referendum

- 1. Qualora sia presentata una richiesta di referendum verrà istituita una "Commissione per l'esame di ammissibilità dei referendum consultivi", composta da cinque cittadini elettori del Comune, di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa. La Commissione provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente.
- 2. La Commissione dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei compiti.
- 3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità del quesito;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere ai promotori di apportare correzioni lessicali e/o grammaticali al testo del quesito;
 - c) verifica sulla regolarità della presentazione (raggiungimento del quorum di firme richiesto, autenticazioni corrette e complete);
 - d) verifica dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum;
 - e) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito

- 4. A tutte le riunioni della Commissione partecipa il Segretario Comunale, con funzioni di assistenza tecnica.
- 5. Ultimate le verifiche entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, e sull'esito delle verifiche effettuate, al Consiglio comunale. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti; eventuali pareri di minoranza devono essere contenuti nella relazione. Copia della relazione suddetta è depositata presso il Segretario comunale ed è pubblica.
- 6. La Commissione verrà nominata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del referendum.

Art. 30 Casi di rigetto o parziale accoglimento della proposta di referendum

1. Per motivi di legittimità, il Consiglio Comunale può pronunciarsi per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, assumendo apposita deliberazione, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 31 Casi di revoca o sospensione della proposta di referendum

1. Previo parere della Commissione di cui all'art. 29, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto: se l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere; se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

- 2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
- 3. Previo parere della Commissione di cui all'art. 29, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

TITOLO IV SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

CAPO II – INDIZIONE E DISCIPLINA

Art. 32 Indizione del referendum

- 1. Il Consiglio comunale, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data di convocazione degli elettori, in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno o fra il 15 settembre ed il 30 novembre, a seconda della data di presentazione della richiesta di referendum. La consultazione referendaria non può aver luogo in concomitanza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 2. La delibera del Consiglio Comunale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
- 3. La delibera è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 33 Concentrazione di istanze referendarie

1. Con la delibera di indizione del referendum, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 29 e promotori del referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 34 Periodi di sospensione del referendum

- 1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 35 Disciplina della propaganda elettorale

- 1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975,n. 130.
- 2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici

- presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
- 3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta alla giunta comunale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.

Art. 36 Disciplina della votazione

- 1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di tenuta del referendum.
- 2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
- 3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, la tessera elettorale personale sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 37 Ufficio di sezione

- 1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
- 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale e un rappresentante dei promotori del referendum.
- 3. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.
- 4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 16:00 del giorno precedente la votazione.
- 5. Le funzioni di Presidente di seggio vengono assunte da coloro che risultano nell'elenco apposito, procedendo l'Ufficio Comunale ad un preventivo sorteggio

Art. 38 Operazioni di voto

- 1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico, e sono fornite dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

- 3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
- 4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8:00 e proseguono fino alle ore 22:00 del giorno fissato per la consultazione. Per la validità delle operazioni devono essere sempre presenti il Presidente e 2 scrutatori.

Art. 39 Operazioni di scrutinio

- 1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
- 2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla delibera di Consiglio Comunale di indizione del referendum.
- 3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 40 Validità del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 41 Proclamazione dei risultati

- Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, il Segretario comunale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito referendario, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
- 2. Delle operazioni di cui al comma 1 il Segretario comunale redige apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro è trasmesso al Sindaco.
- 3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco convoca un Consiglio comunale straordinario con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria e, nei successivi novanta giorni, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo come previsto dall'art. 39 dello Statuto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Disposizioni applicabili

- 1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma 1, in particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
 - la propaganda elettorale.

Art. 43 Spese

- 1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
- 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.